



**News n. 88 del 7 luglio 2023
a cura dell'Ufficio del massimario**

La seconda sezione del Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale della previsione legislativa che individua – a differenza delle altre Forze armate e di polizia – la guida in stato di ebbrezza costituente reato quale causa di esclusione automatica dal reclutamento nella Guardia di finanza.

Consiglio di Stato, sezione II, ordinanza 3 maggio 2023, n. 4481 – Pres. Forlenza, Est. Manzione.

Guardia di finanza – Reclutamento – Requisiti – Guida in stato di ebbrezza – Reato ostativo – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 199 del 1995, nella parte in cui prevede quale causa di esclusione dall'arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza anche la guida in stato di ebbrezza costituente reato, con riferimento agli artt. 3 e 51, 4 e 35, 27, comma 3 e 97 della Costituzione.

- I. Con l'ordinanza in rassegna, la seconda sezione del Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale – in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 51, 4 e 35, 27, comma 3 e 97 della Costituzione – dell'art. 6 comma 1, lett. i) del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui prevede la guida in stato di ebbrezza costituente reato quale causa di esclusione automatica dall'arruolamento nella Guardia di finanza.
- II. La controversia sulla quale si innesta la suesposta q.l.c. – per quanto necessario all'ordinata esposizione delle argomentazioni spese dall'ordinanza – può così riassumersi:
 - a) nel giudizio di primo grado,

- a1) proposto dal ricorrente avverso la sua esclusione dal concorso per l'arruolamento di 1.409 allievi finanziari, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata, in forza di un provvedimento motivato in ragione della accertata carenza dei «requisiti di moralità e di condotta previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso, essendo stato emesso nei suoi confronti un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 28 maggio 2015, per il reato di cui agli artt. 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3 in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies («Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persona o di cose») del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della Strada");
- a2) incontestata l'avvenuta dichiarazione di estinzione del reato da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, all'esito della positiva valutazione del lavoro di pubblica utilità – il ricorrente ha lamentato plurime violazioni di legge, l'eccesso di potere, invocando una lettura costituzionalmente orientata della normativa in rilievo;
- a3) il T.a.r. adito ha rigettato il ricorso in ragione: *i)* dell'ampia discrezionalità della valutazione dell'Amministrazione in ordine al requisito della "incensurabilità" della condotta; *ii)* della puntuale tipizzazione legislativa delle fattispecie ostative al reclutamento nella Guardia di finanza, fondato su un giudizio di disvalore tale da renderle sempre incompatibili con il tipo di rapporto di pubblico impiego che si vorrebbe instaurare; *iii)* dell'immediata lesività del bando di concorso, stante il puntuale richiamo in seno alla *lex specialis* della circostanza ostativa della condanna penale per "guida in stato di ebbrezza costituente reato";
- b) avverso la sentenza del giudice di primo grado, è stato interposto appello dinnanzi al Consiglio di Stato in relazione al quale l'appellante:
- b1) ha rilevato come la specialità degli ordinamenti delle forze armate e di polizia non possa estendersi fino al punto di limitare per i relativi appartenenti l'esercizio dei diritti spettanti a qualsivoglia cittadino, v. Corte cost., 13 giugno 2018, n. 120, (in *Foro it.*, 2018, I, 2581, con nota di ROMBOLI, in *Giur. costit.*, 2018, 1349C, con nota di MARTIRE, *L'ordinamento delle Forze armate si informa alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Note a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018*) che ha abrogato l'art. 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, che vietava, per gli appartenenti ai predetti corpi, l'attività sindacale;
- b2) ha richiamato l'evoluzione della disciplina dei limiti di accesso al pubblico impiego, a partire dall'avvenuto superamento del requisito della buona condotta con la legge 29 ottobre 1984, n. 732, richiamando i principi espressi in relazione al suo originario mantenimento nel r.d. 18 giugno 1931, n. 773 al fine dell'esercizio dell'attività di guardia particolare giurata dalla Corte costituzionale nella sentenza del 25 luglio 1996, n. 311 (in *Foro it.*, 1997, I, 712, in *Riv. polizia*, 1997, 631, con nota di

FUMU), che ne ha stigmatizzato in specie il «*carattere indefinito*» e la «*conseguente larghezza di apprezzamento discrezionale che ne deriva in capo all'amministrazione*»;

b3) ha delineato l'esistenza di una sorta di "*fil rouge*" tra ulteriori pronunce della Corte costituzionale che a vario titolo hanno espresso contrarietà a qualsivoglia automatismo sanzionatorio destinato ad incidere sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, richiamando Corte cost., 14 ottobre 1988, n. 971 (in *Foro it.*, 1989, I, 22 nota di G. VIRGA, «*Requirements*» della Corte costituzionale e conseguenze della pronuncia d'incostituzionalità della destituzione di diritto nel campo del pubblico impiego, in *Foro amm.*, 1989, 1661, con nota di CAPONI) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui prevedeva la automatica destituzione del pubblico dipendente all'esito di condanna penale per taluni reati, nonché Corte cost., 15 dicembre 2016, n. 268 (in *Foro it.*, 2017, I, 1131) secondo cui «*Una presunzione assoluta (nella specie di incompatibilità con il rapporto di servizio) deve poi essere rispettosa dei canoni esplicitati dalla Corte in proposito. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, "le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit", con la conseguenza che "l'irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa*»;

b4) ha prospettato il contrasto dell'art. 6, lett. i), del d.lgs. n. 199 del 1995,

- con l'art. 3 Cost., stante la disparità di trattamento che la scelta di requisiti più stringenti per la sola Guardia di finanza pone sia in generale in relazione agli altri dipendenti pubblici, che con specifico riferimento agli appartenenti ad altre forze di polizia, e segnatamente all'Arma dei carabinieri;

- con l'art. 3 Cost. – sotto diverso profilo – poiché la tipologia di pena sostitutiva accettata, ovvero il lavoro di pubblica utilità, rendendo la condanna inappellabile e inestinguibile, creerebbe a sua volta un regime discriminatorio rispetto a colui che, pur avendo commesso reati ben più gravi, abbia ottenuto la riabilitazione;

- con l'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l'automatismo della esclusione dal concorso impedirebbe all'interessato qualsiasi difesa in merito, oltre che palesarsi comunque irragionevole alla luce della giurisprudenza costituzionale con riferimento all'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

- con gli artt. 1, 4 e 35 Cost., in quanto la condizione ostativa assoluta creerebbe uno sbarramento all'accesso al lavoro, quand'anche venga ascritto al candidato un episodio marginale, isolato e risalente nel tempo;

- con l'art. 27 Cost., in quanto ostacola altresì il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, compito che non può essere rimesso esclusivamente ai datori di lavoro privati, ma del quale deve farsi carico anche lo Stato, consentendo l'accesso alle

pubbliche amministrazioni di coloro che, seppure incorsi in violazioni delle regole dell'ordinamento, meritino una positiva valutazione, tenendo conto del tipo di reato commesso, della inclinazione a delinquere del colpevole, del suo ravvedimento e delle mansioni correlate alla qualifica da ricoprire;

- con l'art. 97 Cost., in quanto il medesimo automatismo pregiudica pure il buon andamento della pubblica amministrazione, impedendole ogni valutazione sulla convenienza dell'assunzione in servizio e, quindi, sulla possibilità di utilizzazione di valide risorse professionali, già selezionate e idonee, per giunta provenienti da un'altra forza armata, dove prestavano servizio, seppure a tempo determinato;

b5) ha sottolineato l'assenza di immediata lesività del bando poiché il mero riferimento alla «guida in stato di ebbrezza costituente reato» in esso contenuta, mutuato dalla norma primaria, in assenza di ulteriori precisazioni, non lasciava affatto presagire la ritenuta inutilità della speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada.

III. Tanto premesso, il Consiglio di Stato:

c) con riferimento alla rilevanza della q.l.c. prospettata dall'appellante,

c1) ha preliminarmente escluso l'inammissibilità del ricorso introduttivo poiché solo il provvedimento di esclusione – e non già il bando – ha esplicitato l'irrilevanza dell'intervenuta estinzione del reato ostativo;

c2) ha constatato l'effettivo automatismo previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 199 del 1995, per come modificato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con l'assenza di margini di discrezionalità valutativa in capo all'Amministrazione;

c3) ha ritenuto preclusa la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, stante il tenore letterale della disposizione di legge in esame, non conciliabile con ulteriori opzioni normative;

c4) ha rilevato come l'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità, invece, determinando l'eliminazione della norma dall'ordinamento con effetto *ex tunc*, farebbe venir meno la causa ostativa al reclutamento nella Guardia di finanza, derubricandola a fattispecie valutabile, alla stregua di qualsivoglia altro episodio valutabile ai fini dell' "incensurabilità" della condotta del candidato, senza prescindere, peraltro, dalla più volte ricordata avvenuta estinzione del reato sulla base di un paradigma normativo declinato *ad hoc*;

d) con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 199 del 1995 con riguardo agli artt. 3 e 51 Cost., ha sottolineato:

d1) come la modifica apportata dall'art. 33, comma 1, lett. c), punto 1.6 del d.lgs. n. 95 del 2017 abbia introdotto dunque nell'art. 6, lett. i), del d.lgs. n. 199 del 1995,

esclusivamente per il reclutamento nella Guardia di finanza, specifiche cause ostative, tra le quali, oltre a quelle inerenti l'uso o la detenzione di stupefacenti, il reato di guida in stato di ebbrezza;

d2) l'intrinseca contraddittorietà della sentenza di primo grado laddove, da un lato, richiama anche l'insindacabilità *ab externo* dell'ampia discrezionalità valutativa dell'Amministrazione che si sia motivatamente pronunciata sulla "censurabilità" della condotta dell'episodio, e, dall'altro, l'assenza di alcun margine di discrezionalità, dovendosi essa limitare semplicemente a prendere atto dell'esistenza del fatto-reato;

d3) come le argomentazioni spese dalla sentenza di primo grado e dalla difesa erariale sulla ragionevolezza della normativa possono trovare positivo esito solo con riguardo alla circostanza ostativa concernente l'utilizzo, anche occasionale, di sostanze stupefacenti da parte del candidato, in quanto si caratterizza per la sua inconciliabilità con l'*habitus* comportamentale che – in ragioni delle specifiche funzioni ad esso attribuite – deve contraddistinguere gli appartenenti al Corpo, anche a prescindere dalla mancanza di conseguenze penali o amministrative e dal fatto che si sia trattato di un episodio isolato (v. *ex multis* Cons. Stato, sez. II, 17 gennaio 2023, n. 609; 10 febbraio 2022 n. 980; 5 aprile 2022, n. 2540; 12 ottobre 2021, n. 6862; 11 ottobre 2021, n. 6791, 4 marzo 2021, n. 1848);

d4) come tali considerazioni non possano essere replicate con riguardo alla guida in stato di ebbrezza il cui contrasto non costituisce *proprium* della Guardia di finanza, ma compito comune e condiviso con altre forze di polizia, sicché sarebbe difficile comprendere la *ratio* di tale previsione ostativa contemplata solo per la Guardia di finanza e non per gli altri agenti accertatori di tali violazioni;

e) con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 199 del 1995 con riguardo all'art. 27 Cost., ha evidenziato:

e1) che la fattispecie estintiva di cui all'art. 186, comma 9-bis del codice della strada è stata già valutata dalla giurisprudenza costituzionale evidenziandone la valenza deflattiva e premiale che, similmente all'istituto della messa alla prova, «*comporta per il condannato un percorso che implica lo svolgimento di un'attività in favore della collettività, e dunque esprime una meritevolezza maggiore – in caso di svolgimento positivo dell'attività – rispetto a quella espressa da chi si limiti a concordare la propria pena con il pubblico ministero, ovvero non si opponga al decreto penale di condanna, beneficiando per ciò stesso della non menzione nei certificati del casellario richiesti dai privati*» (Corte cost., 30 luglio 2020, n. 179, in Foro it., 2020, I, 3295 che richiama Corte cost., 7 dicembre 2018, n. 231, in Foro it., 2020, I, 3296, in Cass. pen., 2019, 1009, con nota di E. APRILE, in Giur. costit., 2019, 409, con nota di A. CIAVOLA, La Corte costituzionale

pone fine ad ogni ambiguità: la messa alla prova costituisce parte integrante del sistema sanzionatorio penale.);

e2) il contrasto della condizione ostativa così delineato con la finalità rieducativa prevista dall'art. 27 Cost., chiaramente emergente delineate nel percorso che conduce alla fattispecie estintiva del reato in argomento;

f) con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 199 del 1995 con riguardo gli artt. 4, 35 e 97 Cost., ha argomentato nei seguenti termini:

f1) la fattispecie contravvenzionale in esame non si correla in modo indissolubile con le future mansioni da svolgere e la sua portata ostativa costituisce una forma di irragionevole frustrazione delle aspettative professionali degli aspiranti contrastando così con i principi comunitari e, segnatamente, con l'art. 1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 (attuata in Italia con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216) che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in quanto:

- seppure il predetto art. 1, della direttiva 2000/78/CE, al punto 18 della premessa, preveda che la stessa «non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi», l'assenza di funzioni specifiche di polizia stradale della Guardia di finanza rende la scelta legislativa irragionevole poiché limitata solo tale Corpo e non per tutte le altre forze di polizia, neanche per quelle che, nella loro organizzazione interna, prevedono, per tale servizio, reparti specializzati;

- può escludersi una discriminazione (ex art. 4, paragrafo 1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000) solo laddove «per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato» (con riferimento all'età, di cui al successivo art. 6, vedi da ultimo Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022, causa C-304/21, VT contro Ministero dell'interno (in *Foro it.*, 2022, IV, 569, in *Riv. it. dir. lav.*, 2023, 175, con nota di M. MARINELLI, *Il limite di età nel concorso per commissario di polizia al vaglio della Corte di giustizia*): secondo cui «L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni

effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.»;

f2) il *vulnus* del principio di ragionevolezza *ut supra* esposto con l'introduzione di preclusioni asistematiche appare ancor più grave operando come sbarramento all'accesso anche per le categorie riservate che le selezioni mirano a reclutare (così valorizzando pregresse esperienze professionali evidentemente ritenute affini) incidendo negativamente sull'economicità di tali scelte procedurali e così anche sull'invocato principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

g) in sintesi, reputa:

g1) che la previsione dell'immediata preclusione all'accesso al Corpo della Guardia di finanza in caso di (condanna per il) reato di guida in stato di ebbrezza, contenuta nell'art. 6, lett. i), del d.lgs. n. 199 del 1995, non appare sorretta da una giustificazione razionale, né tiene conto delle specificità sanzionatorie della relativa fattispecie, che privilegia l'accesso al lavoro sostitutivo di pubblica utilità quale modalità di recupero e di reinserimento, premiandone il buon esito con una particolare ipotesi di estinzione del reato;

g2) che la ragione di tale preclusione, infatti, non si rinviene né nella specificità dei compiti di istituto di tale forza di polizia, che con riferimento all'attività di polizia giudiziaria in ambito di polizia stradale è per così dire recessiva rispetto alla generalizzata competenza della polizia stradale, a livello nazionale e delle polizie locali, con riferimento al proprio territorio; né nel disvalore assoluto attribuito dal legislatore alla fattispecie, giusta la possibilità della gradazione della sua offensività a prescindere dalle fasce predeterminate che trova espressione nella riconosciuta applicabilità della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto;

g3) che la diversità di ruoli e di carriera non consente di superare il dubbio di legittimità costituzionale della disposizione, che ha inteso introdurre una specifica ipotesi di reato contravvenzionale quale indice ineludibile di censurabilità della condotta a fini assunzionali.

IV. Per completezza, si segnala:

h) sulla specialità (e autosufficienza) dell'ordinamento militare e sulla legittimità della diversità di disciplina di ciascuna forza armata e di polizia, anche dopo la riforma operata con il d.lgs. n. 95 del 2017:

h1) nella giurisprudenza costituzionale: v. Corte cost., 28 febbraio 2023, n. 33 (in *Foro it.*, 2023, I, 983); 30 dicembre 2022, n. 270, in *Foro it.* 2023, 4, I, 983, 20 novembre

2013, n. 276 (in *Foro amm.*, 2014, 1040), 30 luglio 2012, n. 215, in *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Impiegato dello Stato e pubblico in genere*, n. 444, in *Giur. costit.*, 2012, 3109;

h2) nella giurisprudenza amministrativa: v. Cons. Stato, sez. IV, 2023, n. 1452, 2020, n. 1489, 2018, n. 7224, sez. II, 2021, n. 8150, 2018, n. 2514 (in *Foro it.*, 2018, III, 518, con nota di BASSETTA);

i) con riferimento all'accesso ai concorsi per la Guardia di finanza:

i1) sull'illegittimità dell'esclusione di una candidata dal concorso per allievi finanziari motivato per il suo stato di gravidanza: v. Cons. Stato, sez. II, 24 dicembre 2021, n. 8578;

i2) sul requisito della condotta incensurabile prescritta dall'art. 2, comma 4, del d. lgs. 5 aprile 2006 n. 160 (e, in precedenza, dall'art. 124 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) per l'accesso al concorso di magistratura ordinaria: v. Cons. Stato, sez. II, 4 marzo 2021, n. 1848, in *Foro it.*, Rep. 2022, voce *Guardia di finanza*, n. 4);

i3) sull'illegittimità costituzionale del requisito dell'essere celibe o vedovo (Corte cost., 13 novembre 2002, n. 445, in *Foro it.*, 2003, n. I, 1018) e senza prole (Corte cost., 24 luglio 2000, n. 332, in *Foro it.*, 2000, I, 2739);

j) sui motivi ostativi al reclutamento nelle Forze armate e di polizia:

j1) sulla legittimità degli automatismi escludenti dai reclutamenti v. Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2019, n. 7175, 3 settembre 2014, n. 4495;

j2) sul rilievo che assume la condanna per guida in stato di ebbrezza: i) con riferimento al reclutamento presso la Guardia di finanza: v. Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2019, n. 7222, 7 novembre 2014, 5483; ii) con riferimento al reclutamento presso l'Arma dei carabinieri, Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5495;

j3) sul tatuaggio e sulla sua rilevanza qualora lo stesso sia, per dimensioni e contenuti, rivelatore di una personalità abnorme, ovvero sia oggettivamente deturpante, ovvero sia incompatibile, per la sua visibilità, con l'utilizzazione di un'uniforme: i) con riferimento alla polizia di Stato, v. Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 658 (in *Foro it.*, 2020, III, 209), ii) con riferimento alla polizia penitenziaria anche antecedentemente alla novella introdotta dall'art. 30, comma 1, lett. c), 27 dicembre 2019, n. 172, v. Cons. Stato, sez. IV, 1 dicembre 2020, n. 7621 (in *Foro it.*, 2021, III, 217); iii) con riferimento alla Guardia di finanza, v. Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3153, iv) con riferimento all'Arma dei carabinieri v. Cons. Stato, sez. IV, 4 luglio 2012, n. 3917, in *Foro it.*, 2012, III, 468, con nota di BASSETTA);

j4) sulla condotta incensurabile e sull'assenza di condanne per delitti non colposi – con conseguente esclusione dei reati contravvenzionali di cui al citato art. 186 del Codice della strada – per il reclutamento i) nelle Forze armate v. art. 635 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66; ii) nella polizia di Stato, v. art. 6, comma 2, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, iii) nella polizia penitenziaria v. art. 5 del d.lgs. 20 ottobre 1993, n. 443;

- j5) sul requisito dell'altezza minima, Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 855, in *Dir. e giustizia*, 2016, 75, con nota di BOMBÌ, *L'altezza è irrilevante: ciò che conta è il fisico nel suo complesso in relazione alle funzioni da svolgere*);
- k) sulla irrilevanza della estinzione del reato ai fini della valutazione del fatto storico oggettivo, da effettuarsi in concreto ai fini reclutamento: v. Cons. Stato, sez. IV, 1 dicembre 2017, n. 5626, 9 ottobre 2010, n. 7382, 8 giugno 2009, n. 3503;
- l) sulla guida in stato di ebbrezza ai sensi del codice della strada in genere e sull'istituto della non punibilità per tenuità del fatto v.: Cass. pen., sez. un., 6 aprile 2016, n. 13681, in *Foro it.*, 2016, II, 412, con nota DI STEFANO;
- m) sugli automatismi legislativi e sul test di proporzionalità (specie in materia sanzionatoria) v.: Corte cost., 8 maggio 2023, n. 88, (oggetto della News UM n. 75 del 6 giugno 2023), Corte cost. 24 dicembre 2021, n. 259, (in *Foro it.*, 2022, I, 803), 31 marzo 2021, n. 56 (in *Foro it.*, 2021, I, 1522); Corte cost. 11 gennaio 2021, n. 1, (in *Foro it.*, 2021, I, 774, Corte cost. 4 dicembre 2019, n. 253, in *Riv. pen.*, 2020, 5, con nota di MUSACCHIO, DI TULLIO D'ELISIIS, LEGGIERO, in *Giur. it.*, 2020, 410, con nota di MENGHINI, in *Dir. pen. e proc.*, 2020, 632, con nota di BORTOLATO, in *Giur. costit.*, 2019, 3103, con nota di MICETTI, PUGIOTTO, in *Cass. pen.*, 2020, 2776, da SANTANGELO, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2020, 259, con nota di DODARO), Corte cost. 12 marzo 2020, n. 50 (in *Foro it.*, 2020, I, 1441, in *Giur. costit.*, 2020, 594, con nota MAZZACUVA);
- n) sulla inapplicabilità e sui limiti della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, in materia di discriminazioni per le Forze armate e di polizia v. Cons. Stato, sez. IV, sentenza non definitiva, 10 giugno 2022, n. 4741 (oggetto della News US n. 63 del 7 luglio 2022);
- o) sulla rilevanza delle condanne penali nel procedimento disciplinare nei confronti del personale militare e delle forze di polizia: v. Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5037, (in *Foro it.*, 2012, III, 207, con nota di BASSETTA), Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2012, n. 1031 (in *Foro it.*, 2014, III, 303, con nota di BASSETTA, *I termini del procedimento disciplinare di stato del personale militare: «quid iuris»?*);
- p) in dottrina: V. POLI-V. TENORE (a cura di), *L'ordinamento militare*, Milano, 2006, V. POLI, F. BASSETTA, *La rinnovazione del procedimento disciplinare militare*, in *Giur. amm.*, 2011, 5; DE NICTOLIS-POLI-TENORE (a cura di), *Commentario all'ordinamento militare*, Roma, 2011, CARBONARA, *La riorganizzazione delle forze di polizia*, in *Giorn. dir. amm.*, 2016, 711; BASSETTA, *Sui rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare (spunti di riflessione)*, in *Rass. dell'Arma dei carabinieri*, 2020, 197.

